

## Allegato A - Definizione del procedimento istruttorio delle domande di accesso alla libera professione intramoenia (ALPI)

Il procedimento si avvia a seguito dell'invio da parte del dirigente interessato della domanda mediante il *software* "Alfa Alpi" messo a disposizione sul web dall'Azienda.

L'istruttoria viene svolta dal dirigente responsabile dell'incarico professionale denominato "ALPI e supporto amministrativo alla Direzione Sanitaria aziendale" istituito con la Deliberazione n. 1593/2014. Si applica quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/27 del 8.8.2013 e, secondo quanto disposto dall'ultimo paragrafo della citata Deliberazione n. 33/27 del 2013, quanto prescritto dalla deliberazione n. 51/21 del 17.11.2009 per le parti non in contrasto con le norme vigenti.

Un prima verifica attiene alla completezza formale della domanda che deve contenere tutte le informazioni previste dal "Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico veterinaria e delle attività aziendali a pagamento" approvato con la deliberazione n. 2185 del 11/12/2013 e ss.mm.ii. (d'ora in poi indicato come "Regolamento"), secondo il modello definito all'interno del *software* suddetto. In caso di riscontro negativo (incompletezza formale) la domanda non può essere processata e si invita il dirigente a completarla all'interno della procedura informatica. Le domande cartacee non possono essere considerate e, in caso di ricezione, si invita il dirigente a inserirle su Alfa Alpi.

In caso di domanda regolarmente presentata sotto il profilo formale si dà avvio all'istruttoria secondo le fasi di seguito sinteticamente descritte.

Il dirigente responsabile dell'ALPI, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, può effettuare ulteriori verifiche in conformità a quanto previsto dalle norme nel tempo vigenti e dalle citate deliberazioni della Giunta Regionale.

L'esito dell'istruttoria sarà riportato in apposita scheda riepilogativa individuale che costituisce presupposto per l'emissione del provvedimento finale di autorizzazione o diniego dell'istanza.

Le fasi sono espone in ordine gerarchico, nel senso che il mancato superamento di una fase superiore impedisce l'accoglimento dell'istanza e inibisce il passaggio alle fasi successive, salvo quando diversamente indicato.

✓ Fase 1 Verifica della disciplina richiesta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.p.c.m. 27 marzo 2000 "*atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale*" è previsto che la libera professione deve essere prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente.

Pertanto, in caso di domanda in disciplina diversa, non equipollente ai sensi delle norme vigenti a quella di assunzione presso la ASL Cagliari, la domanda non può essere accolta.

Di contro, qualora risulti un'equipollenza prevista dalle norme, si provvederà ad effettuare apposita annotazione nella scheda istruttoria che viene trasmessa al Collegio di Direzione per le valutazioni di competenza e per l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, così come previsto dal medesimo comma 4 del citato art. 5 D.p.c.m. 27 marzo 2000. In caso di valutazioni negative la domanda è rigettata e il Dirigente responsabile ALPI ne dà comunicazione all'interessato. In caso di positivo riscontro si procede con le verifiche successive.

✓ Fase 2 Verifica delle "incompatibilità".

Sub fase 2.1 Verifiche per gli appartenenti al Dipartimento di prevenzione.

In base al Regolamento (art. 4), per i Dirigenti appartenenti al Dipartimento di prevenzione è necessario verificare l'assenza delle incompatibilità di cui al D.lgs. n. 81/2008, il riferimento normativo del regolamento va precisato e integrato con le disposizioni normative al momento vigenti e di seguito indicate.

- D.P.C.M. del 27.3.2000, art. 11, comma 4;
- CCNL 8.6.2000, art. 59;
- D.lgs. n. 81/2008, art. 11<sup>1</sup>;

L'accertamento oggettivo di una delle cause di incompatibilità definite in base alla normativa citata determina l'emissione di un provvedimento di diniego.

Nel caso di situazioni che potrebbero configurare un'incompatibilità, salvi i casi in questa è precisamente definita in base a norme di legge o CCNL, il dirigente responsabile dell'ALPI procede ad accertare quanto necessario e tenerne conto. Le risultanza della richiesta sono annotate nella scheda istruttoria.

<sup>1</sup> In conformità con tale ultima norma, l'art. 4, terzo paragrafo, ultimo periodo, del Regolamento preclude l'attività libero professionale ai medici dello SPRESAL assegnati a servizi di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro.

**Allegato A - Definizione del procedimento istruttorio delle domande di accesso alla libera professione intramoenia (ALPI)** Sub fase 2.2 Verifiche sugli spazi indicati per l'attività "allargata"

Qualora il dirigente abbia presentato istanza di ALPI "allargata", *preliminarmente* è necessario valutare la disponibilità di spazi interni. A tal fine il Dirigente responsabile ALPI si basa sugli atti di ricognizione e sulle eventuali successive indicazioni formali dei Responsabili dei PP.OO., dei Distretti e dipartimenti.

In presenza di spazi interni disponibili si procede al rigetto dell'istanza con annotazione nei documenti istruttori.

Qualora il professionista contesti la disponibilità e/o idoneità degli spazi interni si procede, ai sensi di quanto stabilito dall'allegato A, pag 5, della Deliberazione G.R. n. 33/27 del 8.8.2013, alla richiesta di intervento della Commissione Paritetica. La Commissione Paritetica si pronuncia entro 20 giorni nei quali il procedimento istruttorio resta sospeso. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende negativo rispetto all'istanza del professionista.

In caso di comprovata assenza di spazi interni idonei si procede a valutare se gli spazi indicati per l'attività allargata sono conformi alla normativa vigente in materia.

L'art. 11, primo paragrafo, del regolamento prevede una verifica sulle incompatibilità previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 662/96. La suddetta disposizione, tutt'ora in vigore, rimanda alle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Tale disposizione deve essere ad oggi integrata con quanto stabilito dal decreto "Balduzzi", D.l. n. 158/2012, all'art. 2, comma 1, che modifica la legge n. 120/2007<sup>2</sup>.

Dal combinato disposto delle norme in precedenza citate risulta che l deve verificare:

- 1) che lo studio professionale indicato per l'attività "allargata" *non* faccia parte di una struttura o ambulatorio privato accreditati e/o contrattualizzati col SSN;
- 2) che, a norma dell'art. 1, comma 4, lettera f, della legge 120/2007 e successive modificazioni, nello studio professionale collegato in rete, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività e a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici specialisti ambulatoriali convenzionati col SSN, non operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati col SSN e dipendenti del SSN con rapporto di lavoro non esclusivo. Come indicato dalla normativa la condizione di cui al punto 2) è derogabile, su disposizione regionale, se è "[...] *garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale*".

Lo spazio deve inoltre rispondere a tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti e, quindi, deve essere munito di autorizzazione a norma dell'art. 8 ter, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

I riscontri di cui sopra sono effettuati dal Dirigente responsabile ALPI tramite la predisposizione di apposita autocertificazione da far sottoscrivere al professionista.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione impedisce la prosecuzione dell'istruttoria e, nelle more della stessa, l'autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Nell'ambito del procedimento di cui si tratta, tutte le autocertificazioni sono poi sottoposte a verifica successivamente all'autorizzazione anche mediante invio, unitamente alla stessa, al Servizio Ispettivo aziendale come previsto dall'art. 11, secondo paragrafo, del Regolamento in precedenza citato.

Le verifiche sono disposte di norma dal dirigente responsabile ALPI, che può avvalersi, a seconda della natura delle stesse, della collaborazione delle strutture aziendali competenti.

Al dirigente responsabile ALPI sono inoltre affidate le istruttorie e le verifiche in materia di procedimento ordinario in tema di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 5, della L. 662/96.

Come prescritto dalla più volte citata Deliberazione G.R. n. 51/21 del 17.11.2009 (punti 4 e 5) all'eventuale autorizzazione allo svolgimento di attività allargata si procede attraverso convenzione disposta con deliberazione del Direttore Generale. La convenzione è predisposta in base allo schema tipo di cui alla Deliberazione G.R. n. 33/27 del 8.8.2013

In relazione agli studi di ALPI "allargata" eventualmente autorizzati resta fermo l'obbligo di "messa in rete" secondo le disposizioni dettate del decreto "Balduzzi" e dalla deliberazione della RAS n. 33/23 del 2013 in precedenza citata. Tale condizione costituisce prerequisite per l'autorizzazione e viene comprovata dal professionista mediante autocertificazione relativa all'inserimento dello studio nel sistema Aziendale a cura e spese del professionista richiedente.

 Sub fase 2.3 Verifica di eventuali conflitti di interesse.

<sup>2</sup> La medesima disposizione è stata data anche dalla deliberazione della Giunta Regionale 33/27 del 8.8.13 in materia di indirizzi per l'ALPI  
Pagina 2 di 3

## Allegato A - Definizione del procedimento istruttorio delle domande di accesso alla libera professione intramoenia (ALPI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. e) della legge n. 120/2007 l'Azienda deve verificare se sussistono "[...] situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale".

Tali verifiche riguardano sia i medici in ALPI "normale", sia "allargata"; naturalmente i controlli dovranno essere maggiormente pregnanti rispetto all'attività "allargata" che si pone, per sua natura, a maggior rischio di conflitto di interessi. In merito al conflitto di interessi, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, sarà richiesta inoltre una autocertificazione secondo le modalità in precedenza menzionate anche per le necessarie verifiche.

Considerato che le verifiche in materia di concorrenza sleale riguardano valutazioni sull'effettivo svolgimento dell'attività post-autorizzazione, queste sono di competenza dei Servizi Ispettivi ex art. 11, secondo paragrafo, del Regolamento.

All'interno delle verifiche di cui alla presente Fase 2, possono essere richiesti, ove necessario, pareri al Servizio Ispettivo o ad altre strutture aziendali eventualmente coinvolte. Il parere vanno espressi entro 10 giorni, periodo durante il quale il procedimento istruttorio resta sospeso.

✓ Fase 3 Verifica delle condizioni attinenti al rapporto di lavoro.

Il complesso di norme di cui al Regolamento dell'Azienda e di legge pongono due condizioni per l'accesso all'ALPI inerenti al rapporto di lavoro del medico con l'Azienda stessa.

L'art. 1, comma 5, della legge n. 662/96 già citato stabilisce che l'ALPI si possa espletare dopo aver assolto al debito orario. A tal fine il dirigente responsabile ALPI acquisisce dal Servizio Personale il dato dell'eventuale debito del richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta e lo annota nella scheda istruttorio. L'accertamento del debito orario comporta il diniego dell'autorizzazione per l'anno in cui è stata richiesta. Una nuova richiesta potrà essere presentata dopo il 31 dicembre.

L'art. 15, penultimo paragrafo, ultimo periodo, del Regolamento stabilisce che il personale con prescrizioni medico-legali non può svolgere attività libero-professionale in contrasto con le prescrizioni stesse. La norma è evidentemente posta a tutela della salute del medico dipendente.

A tal fine nell'ambito del procedimento sono acquisite le necessarie informazioni dalle banche dati del Servizio Personale e annotate nella scheda istruttorio la presenza di prescrizioni. La compatibilità delle stesse con l'attività libero professionale è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione, con il supporto, se necessario, delle competenti strutture sanitarie aziendali.

✓ Fase 4 Verifica della sostenibilità economica della richiesta.

Principio fondamentale dell'attività libero professionale intramoenia è che questa sia in grado non solo di remunerare i professionisti ma anche di coprire tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende al fine di renderla possibile.

A tal fine il Regolamento ha predisposto una metodologia di definizione delle tariffe in grado di coprire i costi suddetti.

Affinché l'attività libero professionale del singolo medico risulti economicamente sostenibile è però necessario che questa realizzi un volume di fatturato tale da garantire la suddetta copertura dei costi calcolati con riferimento al piano generale aziendale delle prestazioni ALPI.

Al tal fine il dirigente responsabile ALPI, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, come ultima fase dell'istruttorio, effettua una verifica della sostenibilità economica della richiesta tenendo conto dei volumi storici di fatturato, se presenti, e dei volumi previsti dal professionista in sede di istanza annotando i risultati sulla scheda istruttorio.

Per ragioni di oggettività si stabilisce che la verifica della sostenibilità economica dell'attività richiesta sia effettuata tramite un algoritmo matematico che sarà elaborato dal dirigente responsabile ALPI e approvato dalla Direzione Generale.

L'algoritmo individua il valore a partire dal quale l'attività richiesta, tenuto conto dei volumi di prestazioni e delle tariffe praticate, è in grado di coprire i costi calcolati secondo la metodologia aziendale.

Il metodo e i dati utilizzati per il calcolo dell'algoritmo sono resi noti e diffusi mediante pubblicazione sul sito aziendale.

Per ragioni di parità di trattamento il medesimo sistema è applicato anche nel caso di istanza di ALPI "allargata", che è parte integrante del piano generale aziendale delle prestazioni ALPI, ciò anche al fine di evitare di autorizzare attività che, se svolte in regime "normale" come da preferenza di legge, non sarebbero economicamente sostenibili.

Il sistema di valutazione della compatibilità economica in precedenza descritto è suscettibile di revisione con cadenza annuale.

Al termine del processo istruttorio e sulla base delle risultanze di questo il Dirigente responsabile ALPI provvede all'emanazione del provvedimento finale notificandolo all'interessato.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 125 DEL 17 SET. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu